



# Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) (Intervento precoce intensivo in caso di disturbi dello spettro autistico)

## Modifica del...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 19 giugno 1959<sup>2</sup> sull'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue:

*Art. 13a*            Provvedimenti sanitari eseguiti nel quadro di interventi precoci  
                         intensivi in caso di disturbi dello spettro autistico

<sup>1</sup> L'assicurazione prende a carico i provvedimenti sanitari di cui all'articolo 13 eseguiti nel quadro di un intervento precoce intensivo per i bambini affetti da disturbi dello spettro autistico, se sono adempiute le seguenti condizioni:

- a. l'intervento precoce intensivo è oggetto di una pianificazione da parte del Cantone nel quale è organizzato;
- b. l'intervento precoce intensivo comprende provvedimenti sanitari coordinati con provvedimenti pedagogici che rientrano nel campo d'applicazione del diritto cantonale e sono eseguiti con essi;
- c. il metodo d'intervento precoce intensivo è scientificamente riconosciuto;
- d. tra l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e l'organo cantonale competente è stata conclusa una convenzione che disciplina:
  1. la collaborazione tra l'UFAS e l'organo cantonale competente,
  2. gli obiettivi dei provvedimenti sanitari,
  3. le condizioni che questi provvedimenti devono adempiere,
  4. gli standard qualitativi dell'intervento precoce intensivo,
  5. le modalità della partecipazione finanziaria dell'assicurazione,
  6. il controllo e la valutazione.

<sup>1</sup> FF ...  
<sup>2</sup> RS 831.20

<sup>2</sup> I provvedimenti sanitari sono presi a carico mediante importi forfettari per singolo caso. Sono versati al Cantone nel quale è organizzato l'intervento precoce intensivo. L'assicurazione assume al massimo il 30 per cento delle spese medie stimate per l'intervento.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina:

- a. il calcolo degli importi forfettari;
- b. gli elementi essenziali dell'intervento precoce intensivo, quali la durata e l'intensità dei provvedimenti sanitari;
- c. le condizioni che i fornitori di provvedimenti sanitari devono adempiere, comprese quelle relative alla formazione del personale;
- d. le condizioni di partecipazione all'intervento precoce intensivo relative alla salute degli assicurati e alla loro età;
- e. i criteri di valutazione dell'efficacia dell'intervento precoce intensivo;
- f. le modalità della vigilanza.

*Art. 14<sup>ter</sup> cpv. 4*

<sup>4</sup> Può delegare al Dipartimento federale dell'interno (DFI) o all'UFAS i compiti di cui ai capoversi 1–3.

*Art. 67 cpv. 1<sup>ter</sup>*

<sup>1ter</sup> Può prevedere che l'assicurazione rimborsi integralmente o parzialmente alla Confederazione le spese sostenute dall'Ufficio federale di statistica (UST) per l'allestimento di statistiche sulla base dei dati di cui all'articolo 68<sup>novies</sup>.

*Art. 68<sup>novies</sup>* Raccolta e trasmissione di dati in relazione all'intervento precoce intensivo in caso di disturbi dello spettro autistico

<sup>1</sup> Le istituzioni che svolgono interventi precoci intensivi ai sensi dell'articolo 13a raccolgono dati relativi agli assicurati a fini di:

- a. controllo e valutazione dell'efficacia degli interventi da parte della Confederazione e dei Cantoni, conformemente all'articolo 13a capoverso 1 lettera d numero 6;
- b. vigilanza, come prevista dal Consiglio federale secondo l'articolo 13a capoverso 3 lettera f.

<sup>2</sup> Raccolgono i seguenti dati:

- a. il numero AVS;
- b. la data di nascita;
- c. il sesso;
- d. il Cantone di domicilio;
- e. la data della diagnosi di disturbo dello spettro autistico;

- f. le date dell'inizio e della fine della partecipazione all'intervento precoce intensivo;
- g. i dati necessari per seguire lo sviluppo del bambino in relazione con l'intervento precoce intensivo, quali i risultati di test;
- h. i dati relativi ai provvedimenti che adottano per consolidare i risultati raggiunti prima dell'inizio della scuola o agevolare la transizione in un altro ambiente o l'integrazione nella scuola.

<sup>3</sup> Trasmettono i dati di cui al capoverso 2 all'organo cantonale competente.

<sup>4</sup> Trasmettono i dati di cui al capoverso 2 lettere a–f e h all'ufficio AI competente, a fini di controllo, prima dell'inizio dell'intervento precoce intensivo e al più tardi al momento in cui questo termina o viene interrotto.

<sup>5</sup> L'organo cantonale competente trasmette i dati di cui al:

- a. capoverso 2 lettere a, e, g e h all'UST a fini statistici;
- b. capoverso 2 lettere b, d, e, f e h all'UFAS a fini di controllo e di vigilanza.

<sup>6</sup> Il Consiglio federale può prevedere che le istituzioni di cui al capoverso 1 raccolgano e trasmettano dati supplementari in relazione con l'intervento precoce intensivo.

<sup>7</sup> Disciplina le modalità:

- a. dell'informazione dell'assicurato;
- b. dell'esercizio del diritto di opposizione dell'assicurato alla registrazione non anonimizzata dei dati a fini statistici;
- c. dell'anonimizzazione e della distruzione dei dati.

<sup>8</sup> Può delegare al DFI o all'UFAS i compiti di cui ai capoversi 6 e 7.

### *Art. 78 cpv. 3*

<sup>3</sup> Il fattore di sconto corrisponde all'andamento del quoziente tra l'indice ai sensi dell'articolo 33<sup>ter</sup> capoverso 2 LAVS<sup>3</sup>, da calcolare ogni anno, e l'indice dei salari calcolato dall'UST a partire dal 2011.

## II

### *Disposizione transitoria della modifica del ...*

Per gli assicurati che hanno partecipato al progetto pilota «Intervento precoce intensivo per i bambini affetti da autismo infantile» e per i quali l'intervento prosegue presso lo stesso fornitore di prestazioni dopo la fine del progetto pilota, il finanziamento dei provvedimenti sanitari eseguiti nel quadro dell'intervento resta retto dal diritto che si applicava al progetto pilota.

### III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.